

EM.3

Emendamenti allo Statuto allegato 5 alla Proposta di Deliberazione per il Consiglio n. DPC/2022/00055 del 29/09/2022, come già emendata con deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2022/00456 del 04/10/2022

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 55/2022;

Vista la deliberazione di GC n. 456/2022;

Visto l'allegato 5 allegato alla Proposta di Deliberazione per il Consiglio n. DPC/2022/00055 del 29/09/2022, come già emendata con deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2022/00456 del 04/10/2022

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al testo per introdurre nello Statuto alcuni punti di traghettamento (articolo 5 comma 5, articolo 6 comma 7 e articolo 7 comma 4) da una società interamente pubblica a una a maggioranza pubblica che richiederanno comunque la definizione di successivi atti deliberativi dei Consigli Comunali e l'approvazione di nuovi statuti prima del verificarsi della possibilità;

Ritenuto opportuno introdurre quorum rafforzati in senso al Cda su alcune materie, fermo rimanendo le competenze consiliari previste per legge;

Si chiede di emendare l'allegato 5 come segue:

(1)

All'articolo 5 ("Capitale sociale") si aggiungano le parole ed i valori numerici di seguito evidenziati in grassetto e si eliminino le parole di seguito barrate:

"5. CAPITALE SOCIALE

*Il capitale sociale è di Euro 94.000.000,00 (novantaquattromilioni) rappresentato da n. 94.000.000 azioni prive di valore nominale. Per effetto della fusione **per incorporazione in Alia delle società Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi (la "Fusione")** l'importo del capitale sociale sarà aumentato da Euro 94.000.0000,00 ad Euro 299.905.519,00 a seguito di un aumento di Euro 225.848.513,00 e contestuale annullamento delle azioni detenute direttamente da Publiservizi e Consiag in Alia per un controvalore di Euro 19.942.994,00. È previsto un aumento di capitale sociale riservato, a pagamento, scindibile, per massimi Euro 60.000.000,00 oltre sovrapprezzo, da liberare in natura ai sensi degli artt. 2440 e 2441 comma 4 c.c. e da offrire in sottoscrizione come segue:*

- per massimi Euro 55.500.000,00, oltre sovrapprezzo, al "Comune di Firenze" a fronte del conferimento della partecipazione azionaria detenuta nella società TOSCANA ENERGIA S.P.A. con sede in Firenze, piazza Enrico Mattei n. 3;*
- per massimi Euro 4.500.000,00, oltre sovrapprezzo, al "Comune di Pistoia" a fronte del conferimento della partecipazione azionaria nella società "PUBLIACQUA S.P.A." con sede in Firenze, via Villamagna n. 90/c, o, in ipotesi di impossibilità di tale conferimento in natura, mediante conferimento da parte del medesimo Comune di un importo equivalente in denaro.*

L'importo del capitale sarà aggiornato dal Consiglio di Amministrazione mano a mano che viene effettivamente aumentato per effetto della sottoscrizione e dell'esecuzione dei conferimenti e per effetto del perfezionamento della fusione. Tutte le azioni possono essere assoggettate al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari presso Monte Titoli S.p.A..

La Società può emettere, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, determinandone i contenuti nella relativa deliberazione di emissione. L'Assemblea può inoltre deliberare di emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge e quanto previsto in caso di aumento del capitale rivolto ad altri enti locali che potranno essere liberati mediante conferimento di crediti o beni in natura.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti di crediti o di beni in natura.

*Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale l'Assemblea può deliberare aumenti di capitale a pagamento **in denaro e/o in natura** e con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi dall'art. 2441 del Codice Civile.*

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data [•] ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare, entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, in via scindibile e in una o più volte, il capitale sociale per un ammontare massimo di Euro 3.500.000.000,00 con la seguente articolazione:

*(i) fino a massimi Euro 1.200.000.000,00, **non considerando in tale importo il sovrapprezzo**, a favore di Enti locali toscani e marchigiani a servizio di conferimenti in natura aventi ad oggetto, in particolare, aziende, rami d'azienda e partecipazioni in società operanti nell'ambito dei servizi di pubblica utilità;*

*(ii) fino a massimi Euro 2.300.000.000,00, **comprensivi di sovrapprezzo**, destinati alla libera sottoscrizione nel contesto dell'ammissione a quotazione delle azioni della Società,*

*il tutto nell'ambito dei seguenti vincoli: il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad aggiornare costantemente i soci sullo sviluppo dell'operazione e a convocare apposite assemblee societarie per informare preventivamente i soci pubblici delle proposte di sottoscrizioni di capitale, delle proposte dei conferimenti in natura che verranno apportati, dei criteri di valutazione applicati e delle perizie di stima presentate e per quanto concerne, in particolare, la porzione di aumento di capitale da Euro 2.300.000.000,00, a sottoporre preventivamente ai singoli soci pubblici la documentazione del processo di quotazione per consentire ai Comuni ~~e lo ritengano necessario~~ di deliberare, **ove ritenuto necessario od opportuno**, ai sensi dall'art. 18 comma 1 e 2 del **Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175**.*

Nell'ambito del processo di aggiornamento sopra menzionato, in aggiunta alle informative periodiche indicate, il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre comunque alla conoscenza dei soci, ogni qualvolta si renda necessario o opportuno, tutte le informazioni necessarie su cui i soci possano eventualmente essere chiamati a deliberare preventivamente (se necessario) sia in sede assembleare che attraverso i propri organi istituzionali.

Ai fini dell'esercizio della delega, nel rispetto dei vincoli sopra indicati, al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per individuare, per ogni eventuale singolo esercizio

della delega, l'ammontare dell'aumento di capitale, il numero e il godimento delle azioni di nuova emissione, nei limiti delle disposizioni normative applicabili e delle istruzioni ricevute dall'Assemblea."

L'articolo 5 ("Capitale sociale") diventerà pertanto il seguente:

"5. CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 94.000.000,00 (novantaquattromilioni) rappresentato da n. 94.000.000 azioni prive di valore nominale. Per effetto della fusione per incorporazione in Alia delle società Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi (la "Fusione") l'importo del capitale sociale sarà aumentato da Euro 94.000.000,00 ad Euro 299.905.519,00 a seguito di un aumento di Euro 225.848.513,00 e contestuale annullamento delle azioni detenute direttamente da Publiservizi e Consiag in Alia per un controvalore di Euro 19.942.994,00. È previsto un aumento di capitale sociale riservato, a pagamento, scindibile, per massimi Euro 60.000.000,00 oltre sovrapprezzo, da liberare in natura ai sensi degli artt. 2440 e 2441 comma 4 c.c. e da offrire in sottoscrizione come segue:

- per massimi Euro 55.500.000,00, oltre sovrapprezzo, al "Comune di Firenze" a fronte del conferimento della partecipazione azionaria detenuta nella società TOSCANA ENERGIA S.P.A. con sede in Firenze, piazza Enrico Mattei n. 3;*
- per massimi Euro 4.500.000,00, oltre sovrapprezzo, al "Comune di Pistoia" a fronte del conferimento della partecipazione azionaria nella società "PUBLIACQUA S.P.A." con sede in Firenze, via Villamagna n. 90/c, o, in ipotesi di impossibilità di tale conferimento in natura, mediante conferimento da parte del medesimo Comune di un importo equivalente in denaro.*

L'importo del capitale sarà aggiornato dal Consiglio di Amministrazione mano a mano che viene effettivamente aumentato per effetto della sottoscrizione e dell'esecuzione dei conferimenti e per effetto del perfezionamento della Fusione. Tutte le azioni possono essere assoggettate al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari presso Monte Titoli S.p.A..

La Società può emettere, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, determinandone i contenuti nella relativa deliberazione di emissione. L'Assemblea può inoltre deliberare di emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge e quanto previsto in caso di aumento del capitale rivolto ad altri enti locali che potranno essere liberati mediante conferimento di crediti o beni in natura.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti di crediti o di beni in natura.

Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale l'Assemblea può deliberare aumenti di capitale a pagamento in denaro e/o in natura e con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi dall'art. 2441 del Codice Civile.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data [•] ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare, entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, in via scindibile e in una o più volte, il capitale sociale per un ammontare massimo di Euro 3.500.000.000,00 con la seguente articolazione:

(i) fino a massimi Euro 1.200.000.000,00, non considerando in tale importo il sovrapprezzo, a favore di Enti locali toscani e marchigiani a servizio di conferimenti in natura aventi ad oggetto, in particolare, aziende, rami d'azienda e partecipazioni in società operanti nell'ambito dei servizi di pubblica utilità;

(ii) fino a massimi Euro 2.300.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, destinati alla libera sottoscrizione nel contesto dell'ammissione a quotazione delle azioni della Società,

il tutto nell'ambito dei seguenti vincoli: il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad aggiornare costantemente i soci sullo sviluppo dell'operazione e a convocare apposite assemblee societarie per informare preventivamente i soci pubblici delle proposte di sottoscrizioni di capitale, delle proposte dei conferimenti in natura che verranno apportati, dei criteri di valutazione applicati e delle perizie di stima presentate e per quanto concerne, in particolare, la porzione di aumento di capitale da Euro 2.300.000.000,00, a sottoporre preventivamente ai singoli soci pubblici la documentazione del processo di quotazione per consentire ai Comuni di deliberare, ove ritenuto necessario od opportuno, ai sensi dall'art. 18 comma 1 e 2 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Nell'ambito del processo di aggiornamento sopra menzionato, in aggiunta alle informative periodiche indicate, il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre comunque alla conoscenza dei soci, ogni qualvolta si renda necessario o opportuno, tutte le informazioni necessarie su cui i soci possano eventualmente essere chiamati a deliberare preventivamente (se necessario) sia in sede assembleare che attraverso i propri organi istituzionali.

Ai fini dell'esercizio della delega, nel rispetto dei vincoli sopra indicati, al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per individuare, per ogni eventuale singolo esercizio della delega, l'ammontare dell'aumento di capitale, il numero e il godimento delle azioni di nuova emissione, nei limiti delle disposizioni normative applicabili e delle istruzioni ricevute dall'Assemblea."

(2)

All'articolo 6 ("Azioni") si aggiungano le parole di seguito evidenziate in grassetto e si eliminino le parole di seguito barrate:

"6. AZIONI

Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.

Le azioni sono indivisibili, nominative e liberamente trasferibili, fatta eccezione per il diritto di gradimento previsto di seguito.

La Società, in osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali.

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni a terzi, soci o non soci, deve specificare tramite lettera raccomandata A.R. o PEC all'organo amministrativo il nome del prospettato acquirente, le azioni oggetto della prospettata cessione, l'ammontare del prezzo o del corrispettivo o del valore, nonché le condizioni e le modalità di pagamento ed ogni elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata operazione di cessione.

Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni è comunque subordinato all'accertamento da parte dell'organo amministrativo del permanere del requisito di cui al successivo articolo 7 primo comma, ~~fin quando permarranno le condizioni per la presenza della totalità della compagine societaria pubblica.~~

Ad eccezione del caso di trasferimento di azioni in favore di società il cui capitale sia interamente detenuto da soci della Società, il trasferimento delle azioni a terzi non soci, ivi incluso per effetto di operazioni di fusione e scissione, non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo. Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società, sue controllate o collegate. Ove il gradimento venga negato per altri motivi e non venga contestualmente indicato un acquirente gradito, il socio alienante ha diritto di recedere inviando la relativa comunicazione al Consiglio di Amministrazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato gradimento.

L'eventuale mancato rilascio del gradimento deve essere sempre contestualmente motivato e deve essere comunicato per iscritto al socio alienante ed a tutti gli altri soci entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'organo amministrativo della comunicazione con cui il socio manifesta la sua volontà di cedere la partecipazione. La mancata comunicazione nei suddetti termini equivale al rilascio del gradimento stesso.

I vincoli contenuti nel presente articolo in relazione alla necessità del gradimento, e quindi tutto quanto prescritto ai precedenti paragrafi 6.4, 6.5. e 6.6, e/o ogni altro vincolo statutario alla circolazione delle azioni, verranno definitivamente meno, ai sensi di legge, al momento dell'ammissione a quotazione delle azioni della Società in esercizio, alle condizioni di cui ai sensi del precedente Articolo 5.5 punto ii) e nel rispetto delle disposizioni normative ivi richiamate e delle istruzioni ricevute dall'Assemblea, della delega conferita al Consiglio di Amministrazione.

L'articolo 6 ("Azioni") diventerà pertanto il seguente:

"6. AZIONI

Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.

Le azioni sono indivisibili, nominative e liberamente trasferibili, fatta eccezione per il diritto di gradimento previsto di seguito.

La Società, in osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali.

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni a terzi, soci o non soci, deve specificare tramite lettera raccomandata A.R. o PEC all'organo amministrativo il nome del prospettato acquirente, le azioni oggetto della prospettata cessione, l'ammontare del prezzo o del corrispettivo o del valore, nonché le condizioni e le modalità di pagamento ed ogni elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata operazione di cessione.

Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni è comunque subordinato all'accertamento da parte dell'organo amministrativo del permanere del requisito di cui al successivo articolo 7 primo comma.

Ad eccezione del caso di trasferimento di azioni in favore di società il cui capitale sia interamente detenuto da soci della Società, il trasferimento delle azioni a terzi non soci, ivi incluso per effetto di operazioni di fusione e scissione, non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo. Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società, sue controllate o collegate. Ove il gradimento venga negato per altri motivi e non venga contestualmente indicato un acquirente gradito, il socio alienante ha diritto

di recedere inviando la relativa comunicazione al Consiglio di Amministrazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato gradimento.

L'eventuale mancato rilascio del gradimento deve essere sempre contestualmente motivato e deve essere comunicato per iscritto al socio alienante ed a tutti gli altri soci entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'organo amministrativo della comunicazione con cui il socio manifesta la sua volontà di cedere la partecipazione. La mancata comunicazione nei suddetti termini equivale al rilascio del gradimento stesso.

I vincoli contenuti nel presente articolo in relazione alla necessità del gradimento, e quindi tutto quanto prescritto ai precedenti paragrafi 6.4, 6.5. e 6.6, e/o ogni altro vincolo statutario alla circolazione delle azioni, verranno definitivamente meno, ai sensi di legge, al momento dell'ammissione a quotazione delle azioni della Società in esercizio, alle condizioni di cui ai sensi del precedente Articolo 5.5 punto ii) e nel rispetto delle disposizioni normative ivi richiamate e delle istruzioni ricevute dall'Assemblea, della delega conferita al Consiglio di Amministrazione."

(3)

All'articolo 7 ("Partecipazione pubblica") si aggiungano le parole di seguito evidenziate in grassetto e si eliminino le parole di seguito barrate:

"7. **PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

~~Il capitale sociale e dei diritti di voto della Società, successivamente ai conferimenti e alla fusione per incorporazione in Alia delle società Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi~~ **Fusione**, in assemblea è costituito dalla partecipazione ~~di ai Comuni, di alle Province, di ai Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o di ad altri Enti o Autorità Pubbliche o società di capitali a integrale partecipazione pubblica (i "Soci Pubblici").~~ **sono riservati ("società a totale capitale pubblico")**

~~È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la disposizione di cui al precedente comma, ed è fatto divieto d'iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al primo comma dell'articolo 7, e fin quando permarranno le condizioni per la presenza della totalità della compagine societaria pubblica.~~

~~Fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa pro tempore vigente e previa valutazione da parte dell'assemblea dei soci degli aspetti progettuali dell'operazione, in caso di aumenti di capitale riservati a soggetti privati sarà possibile procedere per ciascun socio diverso dai pubblici, nel limite del 5% delle azioni con diritti di voto in assemblea.~~

Le prescrizioni di cui al precedente comma 7.1. saranno efficaci fino al momento in cui l'organo amministrativo, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni normative richiamate al precedente articolo 5.5 e delle istruzioni ricevute dall'Assemblea, non attui – anche in parte - l'aumento di capitale delegato per l'ammissione alla quotazione di cui al precedente Articolo 5.5. punto ii); in tale momento, il predetto comma 7.1. sarà sostituito dal seguente: nuovo 7.1. Il capitale sociale e i diritti di voto nell' assemblea sono riservati alla partecipazione pari ad almeno il 51% ("società a maggioranza di capitale pubblico e in controllo pubblico") di Comuni, di Province, di Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o di altri Enti o Autorità Pubbliche o società di capitali a integrale partecipazione pubblica (i "Soci Pubblici")."

L'articolo 7 ("Partecipazione pubblica") diventerà pertanto il seguente:

“7. PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Il capitale sociale e i diritti di voto della Società, successivamente ai conferimenti e alla Fusione, in assemblea sono riservati (“società a totale capitale pubblico”) ai Comuni, alle Province, ai Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o ad altri Enti o Autorità Pubbliche o società di capitali a integrale partecipazione pubblica (i “Soci Pubblici”).

È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la disposizione di cui al precedente comma, ed è fatto divieto d’iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al primo comma dell’articolo 7.

Fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa pro tempore vigente e previa valutazione da parte dell’assemblea dei soci degli aspetti progettuali dell’operazione, in caso di aumenti di capitale riservati a soggetti privati sarà possibile procedere per ciascun socio diverso dai pubblici, nel limite del 5% delle azioni con diritti di voto in assemblea.

Le prescrizioni di cui al precedente comma 7.1. saranno efficaci fino al momento in cui l’organo amministrativo, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni normative richiamate al precedente articolo 5.5 e delle istruzioni ricevute dall’Assemblea, non attui – anche in parte - l’aumento di capitale delegato per l’ammissione alla quotazione di cui al precedente Articolo 5.5. punto ii); in tale momento, il predetto comma 7.1. sarà sostituito dal seguente: nuovo 7.1. Il capitale sociale e i diritti di voto nell’ assemblea sono riservati alla partecipazione pari ad almeno il 51% (“società a maggioranza di capitale pubblico e in controllo pubblico”) di Comuni, di Province, di Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o di altri Enti o Autorità Pubbliche o società di capitali a integrale partecipazione pubblica (i “Soci Pubblici”).”

(4)

All’articolo 21 (“Validità delle deliberazioni”) si aggiungano le parole di seguito evidenziate in grassetto:

“21. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

*Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, **fatto salvo quanto di seguito indicato**. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.*

Sulle seguenti materie il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, restando inteso che la presente disposizione cesserà definitivamente di avere efficacia al momento dell’ammissione a quotazione delle azioni della Società in esercizio della delega e alle condizioni di cui ai sensi del precedente Articolo 5.5 punto ii):

- 1. la determinazione dei poteri dell’amministratore delegato;*
- 2. l’approvazione di piani pluriennali societari;*
- 3. l’assunzione e/o nomina, su proposta dell’amministratore delegato, dei dirigenti; e*
- 4. l’approvazione di compravendita di aziende o rami di aziende.*

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori tenuto a norma di legge.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno

dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.”

L'articolo 21 (*“Validità delle deliberazioni”*) diventerà pertanto il seguente:

“21. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, fatto salvo quanto di seguito indicato. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Sulle seguenti materie il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, restando inteso che la presente disposizione cesserà definitivamente di avere efficacia al momento dell'ammissione a quotazione delle azioni della Società in esercizio della delega e alle condizioni di cui ai sensi del precedente Articolo 5.5 punto ii):

- 1. la determinazione dei poteri dell'amministratore delegato;*
- 2. l'approvazione di piani pluriennali societari;*
- 3. l'assunzione e/o nomina, su proposta dell'amministratore delegato, dei dirigenti; e*
- 4. l'approvazione di compravendita di aziende o rami di aziende.*

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori tenuto a norma di legge.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.”

(5)

Tra l'articolo 32 (*“Prescrizione dei dividendi”*) e l'articolo 33 (*“Liquidazione”*), prima del titolo *“Scioglimento e liquidazione della società”*, si aggiunga un nuovo articolo 33 rubricato *“Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili”*, come di seguito riportato:

“33. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di funzioni dirigenziali nel settore finanza, amministrazione o controllo presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro.”

(6)

Al fine di adeguare la numerazione all'inserimento del nuovo articolo 33 (*“Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili”*), si modifichi la numerazione degli articoli successivi emendando come segue:

- sostituire "33. LIQUIDAZIONE" con "34. LIQUIDAZIONE"
- sostituire "34. RINVIO E FORO COMPETENTE" con "35. RINVIO E FORO COMPETENTE"

Acquisiti i pareri:



Parere di regolarità tecnica ex art. 49 del dlgs. 267/2000;

**Il Responsabile del Servizio Partecipate, Associazioni,
Fondazioni e altri Organismi in controllo pubblico.
Dott Salvatore Santoro**

Vedi parere articolato allegato



Parere di regolarità contabile ex art. 49 del dlgs. 267/2000;

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Cassandrini**

Vedi allegato

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio non rileva motivi ostativi, talché esprime parere favorevole al complesso della proposta di emendamenti, ma aderendo a quanto indicato nel parere di regolarità tecnica.

Il Presidente 
(FIRMATO DIGITALMENTE DAI 2 COMPONENTI)

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 del Dlgs. 267/2000 su "Emendamenti allo Statuto allegato 5 alla Proposta di Deliberazione per il Consiglio n. DPC/2022/00055 del 29/09/2022, come già emendata con deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2022/00456 del 04/10/2022."

Visto l'emendamento presentato;

Considerato che con l'emendamento si introducono nello Statuto:

- punti di traghettamento (articolo 5 comma 5, articolo 6 comma 7 e articolo 7 comma 4) da una società interamente pubblica a una a maggioranza pubblica che richiederanno comunque la definizione di successivi atti deliberativi dei Consigli Comunali e l'approvazione di nuovi statuti prima del verificarsi della possibilità.
- quorum rafforzati in seno al Cda su alcune materie, fermo rimanendo le competenze consiliari previste per legge;

Richiamati i propri precedenti pareri alla proposta di Consiglio Comunale n. 55/2022 e alla deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2022/00456 del 04/10/2022, si ritiene necessario integrarli con il presente parere articolato:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica a condizione che l'ingresso nella compagine societaria pubblica di soci privati, la procedura di autorizzazione e di aumento di capitale a privati per la quotazione, le modifiche statutarie a tal fine e l'esercizio della delega con i vincoli stabiliti nello statuto:

1. Sia completato o chiuso l'aumento di capitale da 1,2 Miliardi a favore di altri Enti Locali, richiedendo adeguate informazioni societarie riguardo l'ampliamento del perimetro territoriale ad Enti Locali marchigiani, non meglio dettagliato all'interno del progetto presentato;
2. siano soggetti alla previa approvazione di futuri appositi atti deliberativi del Consiglio Comunale in combinato disposto con le norme del dlgs. 267/2000 (Tuel) e del Dlgs 175/2016 (Tusp). In particolare, per la procedura di aumento di capitale per la quotazione e per l'ammissione alla quotazione sono richieste motivate e documentate deliberazioni previste dall'articolo 18, comma 1 e 2 del Dlgs 175/2016 in combinato disposto con gli art. 5 e 7 del dlgs 175/2016 (TUSP).
3. Avvengano previo dimostrato rispetto, da parte dell'organo amministrativo della MultiUtility, delle condizioni stabilite dalle Amministrazioni Comunali, e, per il Comune di Firenze, previste al punto 15 lettera b) della proposta di deliberazione 55/2022 nonché di tutte le altre condizioni che i Comuni (soci pubblici), nei loro poteri di indirizzo e controllo, riterranno opportuno o necessario precisare o integrare.

Firenze, 19 Ottobre 2022

Il Dirigente del Servizio Società Partecipate, Associazioni,
Fondazioni e altri Organismi di controllo pubblico
Dott. Salvatore Santoro

*Parere di regolarità contabile positivo
Tenuto conto dell'articolato sul parere
di regolarità tecnica*

